

**REGOLAMENTO (UE) N. 1191/2009 DELLA COMMISSIONE****del 3 dicembre 2009****recante fissazione dell'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 677/2009**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 677/2009 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto una gara per la fissazione dell'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente da paesi terzi.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo <sup>(3)</sup>, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di fissare un importo massimo di riduzione del dazio all'importazione. Per procedere a tale

fissazione occorre tenere conto in particolare dei criteri di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008.

- (3) È dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione.
- (4) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 27 novembre al 3 dicembre 2009 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 677/2009, l'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione di granturco è fissato a 16,89 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 125 300 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2009.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 196 del 28.7.2009, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.